

Bruxelles, 14 giugno 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0101(COD)**

10347/19
ADD 1

ENV 603
ENT 151
MI 524
CODEC 1235

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 giugno 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 208 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 208 final.

All.: COM(2019) 208 final



Bruxelles, 14.6.2019
COM(2019) 208 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 è inserita la seguente tabella 2a:

Tabella 2a

Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

	Ossidi di azoto (NO _x)	Numero di particelle (PN)	Monossido di carbonio (CO) ⁽¹⁾	Idrocarburi totali (THC)	Idrocarburi e ossidi di azoto combinati (THC + NO _x)
<i>FC_{inquinante-definitivo}</i> ⁽²⁾	1,43	1,5	-	-	-
<i>FC_{inquinante-temp}</i> ⁽³⁾	2,1	1,5	-	-	-

⁽¹⁾ Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.

⁽²⁾ *FC_{inquinante-definitivo}* è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS).

⁽³⁾ *FC_{inquinante-temp}* è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del costruttore in alternativa a *FC_{inquinante-definitivo}* per un periodo di cinque anni e quattro mesi a decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5."